



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

458/08
357/08
784/08
Reg. Sent.
Reg. Cron.
Dati
G

Il Giudice di Pace di Patti, Avv. Mariano Munafò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 794/C/08 R.G., avente ad oggetto "opposizione ad ordinanza ingiunzione", posta in decisione all'udienza del 23.12.2009, promossa da:

Villanti Caterina, nata a Patti il 2.12.1970 e residente in Gioiosa Marea, C/da Schino n. 33, in qualità di titolare dello Stabilimento Balneare Lido Capo Calava, corrente in Gioiosa Marea, elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando nella via A. Volta n. 82, presso lo studio dell'Avv. Mauro Micalè, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Gioiosa Marea, in persona del Sindaco pro tempore.

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la ricorrente:

- Previo accoglimento del ricorso è disposta in ogni caso in via preliminare e ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, sussistendo gravi e rilevanti motivi, l'immediata sospensione della sanzione amministrativa comminata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione adottata dal comune di Gioiosa Marea con determina n. 23 del 06/11/2008 nonché del prodromico verbale di accertamento e per

l'effetto rilevarne la nullità e conseguentemente disapplicarla in
accoglimento dei dedotti motivi, Con condanna a carico
dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese e degli onorari
del presente giudizio, oltre I.V.A e C.P.A come per legge previsti, con
distrazione a favore del deducente procuratore, il quale dichiara di aver
anticipato le prime e di non aver riscosso alcun onorario, e con sentenza
munita di provvisoria esecutività come per legge.

- In via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento delle richieste del presente ricorso, rideterminare la
sanzione amministrativa pecuniaria in base alle condizioni
economiche del ricorrente e autorizzare la rateizzazione della
somma che si decreterà doversi pagare.

Per il resistente Comune di Patti; Si chiede il rigetto del proposto
ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento della sanzione e
delle spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nella Cancelleria del Giudice di Pace di Patti in
data 28.11.2008, la sig.ra Villanti Caterina proponeva opposizione
avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal Comune di Gioiosa
Marea dell'importo di € 2.005,16, conseguente al verbale di ispezione e
contestazione n. 0889 prot. 24/NT/08, elevato dal Nucleo Delegati
Sanitari Settore Igiene e Sanità Pubblica Distretto di Patti AUSL 5 per
violazione dell'art. 5 del Reg. CEE n. 852/04 (sanzionato dall'art. 6/6°
del D. Lgs. n. 193/07), perché ometteva di predisporre procedure di
autocontrollo e verifiche basate sul sistema HACCP, e notificata in data

6.11.2008.

Ritenuta l'illegittimità della ordinanza opposta la ricorrente ne chiedeva l'annullamento.

Il Giudice di Pace fissava la comparizione delle parti per l'udienza dell'1.04.2009, ordinando a parte resistente di depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima di tale udienza, copia degli atti relativi alla contestazione.

In data 18.03.2009 si sostituiva il Comune di Gioiosa Marea chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Alla udienza dell'1.04.2009 il Giudice, su istanza di parte ricorrente sospendeva provvisoriamente l'esecuzione della ordinanza opposta.

Depositate note conclusive da parte della ricorrente, alla udienza del 23.12.2009 il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo che leggeva in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Correttamente la ricorrente ha accettato l'incompetenza dell'Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea ad emettere l'ordinanza di ingiunzione di pagamento impugnata.

E' noto che la competenza sanzionatoria amministrativa segue la competenza materiale, ovvero appartiene alle Regioni il potere erogativo delle sanzioni nel caso in cui emergano profili normativi che si presumono essere stati violati.

L'organo che avrebbe dovuto emanare la sanzione sarebbe dovuto essere l'ASL 5 di Messina e non il Comune di Gioiosa Marea.

Il decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 27.02.2008 stabilisce all'uri, 4 che "le funzioni di autorità competente demandate alle Aziende Sanitarie Locali dall'art. 2 del D. Lgs. n. 193/07 sono esercitate dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Medico o Veterinario".

Ne deriva l'inesistenza dell'ordinanza di ingiunzione e la nullità del procedimento sanzionatorio.

Tra l'altro, non appare sufficiente la motivazione che si riscontra nella predetta ordinanza di ingiunzione, non essendo sufficiente, considerata la proposizione del ricorso avverso la stessa, che la motivazione si rifaccia semplicemente e sostanzialmente al verbale di contestazione.

In considerazione di quanto sopra resta assorbita la eccezione della non contestualità del verbale di contestazione, restando pure investita, dalla nullità del verbale di accertamento, l'ordinanza di ingiunzione stessa.

Sussistono bron^{ti} motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Annulla l'ordinanza di ingiunzione impugnata.
2. Nulla per le spese

Così deciso in Patti il 23.12.2009

IL CANCELLIERE B37...A
(Reg. Esaminato Principato)



GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 8 FEB 2010

(Avv. Mariano Munafò)

IL CANCELLIERE B37...A
(Reg. Esaminato Principato)